

DELIBERAZIONE N° 1019

SEDUTA DEL 8 AGO. 2014

Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio

DIPARTIMENTO

OGGETTO Legge Regionale n. 33/2003 "Riordino del sistema formativo integrato" - Istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale. Approvazione Avviso Pubblico.

Relatore ASS. LIBERALI

La Giunta, riunitasi il giorno 8 AGO. 2014 alle ore 9,45 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Aldo BERLINGUER Componente		X
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: AVV. DONATO DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la L.R. 12 del 02/03/96 concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19.2.2014 e la DGR n. 693 del 10.06.2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ed in particolare sono state definite la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA** la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 e n. 696 del 10.06.2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** l’Intesa sottoscritta tra Governo, Regioni, Province Autonome e Partì Sociali il 17 febbraio 2010, “Linee Guida per la formazione 2010”;
- VISTA** la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i., “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- VISTO** il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- VISTA** la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33. “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.;

- VISTA** la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i., con la quale è stato approvato il “Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- VISTA** la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
- VISTA** la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale è stato istituito il “Repertorio regionale delle attestazioni”;
- VISTA** la D.G.R. n. 993 del 24 luglio 2012, con la quale è stato approvato il documento metodologico “Struttura del quadro regionale degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi”;
- VISTA** la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” ed è stato approvato il format di “Scheda descrittiva della qualificazione” e i relativi standard professionali e formativi, nonché le “Linee guida del sistema regionale delle qualificazioni della Basilicata”, contenenti gli elementi descrittivi di ciascuna qualificazione e gli standard di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi finalizzati al loro conseguimento (standard formativi);
- PRESO ATTO** che la Regione Basilicata, a partire dalla sopra citata D.G.R. n. 243/2011 e s.m.i., e ai successivi provvedimenti ad essa connessi, sta operando in coerenza con le descritte politiche comunitarie e nazionali in tema di standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione e di apprendimento permanente;
- CONSIDERATO** che il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”, istituito con la sopra citata D.G.R. n. 167/2013, rappresenta il riferimento regionale per il “Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” (ex art. 4, comma 67, della Legge 92/2012 e s.m.i. e art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013), di cui recepisce gli standard minimi;
- CONSIDERATO** pertanto, che detto Repertorio costituisce il riferimento regionale univoco per la programmazione e la garanzia di qualità delle attività del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, concorrendo come tale anche all'adempimento delle condizionalità tematiche ex-ante previste dal Regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo;
- VISTA** la D.G.R. n. 927/2012 avente ad oggetto: “Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33, artt. 22 e 25. “Disposizioni per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento”. Approvazione.” che ha disciplinato il nuovo regime di accreditamento degli Organismi di Formazione della Regione Basilicata.

- VISTO** il Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;
- VISTO** il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007 corrigendum al Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento(CE) n.1083/2006;
- VISTO** il Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007 e s.m. e i.;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007- 2013;
- VISTA** la Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. n.1075 del 10 giugno 2009 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 e s.m.i.;
- VISTA** la D.G.R. n.2159 del 16 dicembre 2009 di presa d'atto del parere di conformità espresso dalla Commissione europea in merito al Documento di Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA** la D.G.R. n. 1690 del 28 Ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni con il quale la Giunta regionale ha approvato il Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007-2013;
- VISTA** la D.G.R. n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d'uso;
- VISTA** la D.G.R. n. 263 del 1° Marzo 2011 di presa d'atto del Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- VISTA** la D.G.R. n.1015 del 9 agosto 2013 concernente l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE 2007-2013;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo abrogante il Regolamento (CE)

n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l'art. 16, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTA

la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, e la relativa Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;

RILEVATO

che gli orientamenti comunitari in tema di lifelong learning mirano ad incentivare forme personalizzate di formazione;

CONSIDERATO

che è necessario rafforzare e ottimizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro aumentando l'occupazione e i livelli di partecipazione al mercato del lavoro, riducendo la disoccupazione e prevenendo i fenomeni di disoccupazione giovanile e di lunga durata;

VISTI

gli artt. 6 e 7 della L.R. n. 33/2003, che prevedono, in particolare per lo sviluppo della formazione superiore e della formazione continua nella Regione Basilicata, la predisposizione di un'articolata e sistemica offerta formativa tramite la costituzione di un apposito catalogo;

RITENUTO

necessario estendere la modalità di programmazione dell'offerta formativa ad accesso individuale, attraverso lo strumento del Catalogo, a tutte le fattispecie formative ed a tutte le tipologie di destinatari, anche in ragione della approvazione del programma "Garanzia Giovani" e dell'evoluzione della programmazione del FSE 2014-2020;

RILEVATO

che il Catalogo Unico Regionale (CUR) dell'offerta formativa ad accesso individuale rappresenta il dispositivo più idoneo e utile all'interno del sistema regionale di formazione, al fine di promuovere e rendere accessibile a tutti l'offerta formativa;

CONSIDERATO che il Catalogo Unico Regionale (CUR) dell'offerta formativa ad accesso individuale ha l'obiettivo di:

- mettere a disposizione degli individui uno strumento che dia informazione sull'offerta formativa presente sul territorio regionale;
- creare uno strumento a supporto della flessibilizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi individuali;
- dare agli Organismi di formazione la possibilità di promuovere la propria offerta formativa nel rispetto di standard di qualità definiti dal Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione;
- accrescere la trasparenza dell'offerta formativa immessa sul mercato dagli Organismi di formazione, a vantaggio sia del sistema che degli utenti/clienti finali;
- proporre un'offerta trasparente dal punto di vista qualitativo: comparabilità dei prezzi, dei contenuti, delle proposte attivate dai diversi Organismi;
- essere a supporto dell'autodeterminazione dell'individuo rispetto al proprio sviluppo professionale che si realizza anche attraverso una libera scelta del percorso formativo da intraprendere;

RITENUTO pertanto di dover istituire il Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale (CUR) della Basilicata che costituisce il riferimento unico di tutto il sistema formativo regionale mediante avviso pubblico che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Basilicata;

su proposta dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,

a unanimità di voti, espressi nei termini di legge,

DELIBERA


per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di

1. istituire, in attuazione delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 33/2003 "Riordino del sistema formativo integrato" e s.m.i e in coerenza con il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione il Catalogo Unico Regionale (CUR) dell'offerta formativa ad accesso individuale mediante avviso pubblico che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. demandare all'Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, l'assunzione degli atti di gestione e aggiornamento del " Catalogo Unico Regionale (CUR) dell'offerta formativa ad accesso individuale".

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

IL DIRIGENTE


(dott.ssa Vincenza BUCCINO)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

AVVISO APERTO
Costituzione del CUR - Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa
ad Accesso Individuale

Art. 1

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente Avviso fa riferimento alla normativa di seguito elencata:

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33. "Riordino del sistema formativo integrato" e s.m.i.;

D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i., di istituzione del "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";

D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, di istituzione del "Repertorio regionale delle attestazioni";

D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013, di istituzione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata";

D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto: "Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33, artt. 22 e 25. "Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento". Approvazione";

Regolamento (CE) n.1081/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99;

Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato regolamento(CE) n.1083/2006;

Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007-2013 per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Comunità Europea n. C(2007) 6724 il 18 dicembre 2007 e s.m. e i.;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 abrogante il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l'art, 16, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Iniziative, e la relativa Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;

Art. 2

Definizione ed oggetto del Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad accesso individuale

1. Il CUR - Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa è lo strumento di programmazione e pubblicizzazione dell'offerta formativa ad accesso individuale rivolta a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati, proposta dagli organismi di cui all'art. 3 del presente avviso.
2. Il CUR contiene le proposte formative offerte dagli organismi erogatori:
 - a libero mercato, ove gli stessi intendano sottoporli a validazione da parte della Regione, ai fini del loro riconoscimento pubblico, necessario al rilascio delle attestazioni applicabili;
 - riferita ai canali di finanziamento pubblici basati sulla attribuzione a singoli destinatari finali di titoli di accesso validi ai fini del pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione, secondo le disposizioni stabilite dagli specifici avvisi pubblici. A fini di continuità dell'offerta, garanzia di qualità e semplificazione amministrativa il Catalogo costituisce riferimento comune alle diverse risorse finanziarie impiegabili dalla Regione nella propria programmazione.
3. Il CUR è articolato in sezioni tematiche, progressivamente attivate da parte della Regione con specifici avvisi pubblici, sulla base delle esigenze di programmazione dell'offerta formativa.
4. Il CUR è attivato e gestito dalla Regione secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei destinatari finali.

Art. 3

Organismi ammessi alla presentazione

1. Possono presentare domanda di iscrizione di offerta formativa al CUR:
 - gli organismi accreditati dalla Regione Basilicata, alla data della presentazione della proposta. Nel caso di richieste presentate in ATI/ATS tutti i soggetti proponenti devono essere accreditati;
 - le Università Pubbliche e le Università Private riconosciute dal MIUR;
 - gli enti di ricerca pubblici o privati. Detti enti di ricerca, ove privati, devono possedere da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
 - le Scuole Superiori abilitate dal MIUR a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea o ai diplomi di master universitario;
 - le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal MIUR.
2. Ove l'organismo proponente perda nel tempo i requisiti di cui al comma 1 la relativa offerta formativa iscritta a catalogo sarà revocata, fatti salvi i diritti degli eventuali partecipanti.

Art. 4

Requisiti e caratteristiche generali dei progetti formativi

1. L'architettura del CUR è conforme a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione. In particolare sono iscrivibili:
 - nel caso di qualificazioni presenti nel repertorio regionale i progetti conformi agli standard minimi di contenuto, durata e modalità realizzative definite dalla Regione attraverso appositi atti di Giunta;
 - nel caso di qualificazioni non presenti nel repertorio regionale i progetti conformi alla architettura

del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, fatte salve specifiche disposizioni normative applicabili.

2. Ulteriori specificazioni delle caratteristiche delle proposte formative accedibili attraverso titoli finanziari erogati ai destinatari sono definite nei relativi avvisi pubblici di cui all'art. 2 comma 3.
3. Non è ordinariamente ammissibile al CUR l'offerta formativa relativa all'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione, ai canali IFTS ed ITS, nonché afferente alle professioni sanitarie, anche con riferimento all'acquisizione di crediti ECM.

Art. 5

Richiesta di iscrizione al CUR di un progetto formativo. Modalità generali.

1. La richiesta di iscrizione di un progetto formativo al CUR è avanzata dal relativo organismo proponente di cui all'art. 3, secondo le modalità ed i termini indicati dagli avvisi pubblici relativi alle specifiche sezioni tematiche del Catalogo.
2. L'intero iter di presentazione è in ogni caso svolto completamente *on line*, rispettando i seguenti passaggi:
 - registrazione, con indicazione puntuale dei dati anagrafici del legale rappresentante dell'Organismo partecipante, al sito www.basilicatanet.it. Il sistema genera automaticamente una mail di conferma della registrazione che verrà inviata all'indirizzo email indicato nella pagina di registrazione. Nella stessa mail, si trovano tutte le ulteriori indicazioni per ottenere il PIN (numero di codice personale e incedibile che abilita all'accesso ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione regionale, fra cui la compilazione della domanda per l' Avviso Pubblico);
 - una volta ottenuto il PIN, univoco per tutte le sezioni del CUR, accesso al servizio "Centrale Bandi" dal quale, inserendo il nome utente e la password scelti nella fase di registrazione e il codice PIN che è stato assegnato, si accede alla pagina dell'Avviso Pubblico Aperto relativo al Catalogo Unico dell'Offerta Formativa ad Accesso Individuale, con la possibilità di compilare la domanda di iscrizione ed inviarla. L'invio vale automaticamente come presentazione all'Ufficio Protocollo del competente Dipartimento della Regione Basilicata.
3. Fatto salvo quanto eventualmente disposto dagli avvisi pubblici relativi alle specifiche sezioni tematiche del catalogo, ogni organismo può presentare più progetti formativi, seguendo per ognuno di essi l'iter di cui al comma precedente.

Art. 6

Procedimento di iscrizione al CUR delle proposte formative. Modalità generali.

1. Il procedimento di iscrizione è articolato nelle seguenti fasi:
 - Verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di iscrizione, svolta dalla struttura titolare della gestione del CUR. Le domande sono ritenute ammissibili solo se:
 - presentate da beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso Pubblico;
 - relative a progetti formativi aventi le caratteristiche generali di cui all'art. 4;
 - pervenute secondo le modalità indicate nell'art. 5;
 - conformi agli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità definiti dall'avviso pubblico relativo alla sezione tematica di riferimento.L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra indicati costituisce motivo di esclusione della

candidatura.

- Valutazione di merito della proposta formativa, relativamente ai requisiti specifici definiti dall'avviso pubblico relativo alla sezione tematica di riferimento, svolta dalla Commissione di cui all'art. 8. In caso di rilevazione di carenze o non conformità sanabili, la Commissione provvede a definire le opportune prescrizioni obbligatorie, il cui accertato rispetto è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione del progetto al Catalogo. In tal caso, l'inserimento del progetto formativo nel Catalogo avverrà solo a fronte dell'adempimento, da parte dell'organismo proponente, di quanto disposto dalle prescrizioni formulate. E' facoltà della Commissione di valutazione di richiedere, ai sensi delle leggi vigenti, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2. I termini di presentazione delle proposte formative ai fini della loro iscrizione al CUR ed i tempi di procedimento amministrativo relativi alla loro valutazione ed iscrizione sono definiti negli specifici avvisi pubblici di sezione.
 3. La Regione adotta modalità semplificate di presentazione ad un sezione dei progetti già iscritti in altra sezione del Catalogo.

Art. 7

Mantenimento dell'offerta formativa iscritta nel CUR. Modalità generali.

1. Ove non altrimenti disposto dagli specifici avvisi pubblici di sezione, le proposte formative restano iscritte nella relativa sezione di Catalogo per 12 mesi, prorogabili una sola volta, per ulteriori 12 mesi, a richiesta del proponente, solo nel caso in cui si sia attivata almeno una edizione corsuale. Superato tale termine la cancellazione avverrà d'ufficio. Almeno 2 mesi prima del termine di validità del progetto il proponente riceverà avviso di scadenza.
2. E' facoltà del soggetto proponente apportare modifiche all'offerta formativa iscritta al CUR limitatamente ai seguenti aspetti:
 - nominativi delle risorse professionali impiegate, ad invarianza del relativo livello;
 - sedi di svolgimento, fermo restando il rispetto dei requisiti di idoneità definiti dalle disposizioni regionali in materia di accreditamento;
 - condizioni temporali ed organizzative di avvio e fruizione;
 - prezzo a cui il corso è offerto nel regime di libero mercato.

Non sono in ogni caso ammissibili a Catalogo progetti equivalenti con prezzo fra loro diversificato.

Ogni altra modifica ai progetti iscritti al CUR è ordinariamente apportabile solo attraverso revoca del progetto, richiesta alla Regione dal soggetto proponente, e successiva presentazione di nuova proposta, nei termini dell'avviso applicabile. Fanno eccezione le modifiche richieste di ufficio dalla Regione, a seguito di evoluzione degli atti di programmazione o della normativa cogente applicabile, con particolare ma non esclusivo riferimento all'ambito delle attività e delle professioni regolamentate.

3. E' facoltà dell'organismo proponente revocare l'iscrizione al CUR, fermo restando l'obbligo di tutela dei diritti degli eventuali iscritti.
4. L'iter di mantenimento è svolto completamente *on line*, sotto la responsabilità del soggetto proponente.

Art. 8

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta dal responsabile dell'avviso pubblico relativo alla sezione tematica in oggetto, che la presiede, dal responsabile della gestione del CUR o da un suo delegato e da un funzionario dell'ufficio responsabile dell'avviso pubblico con funzioni di segretario.

Art. 9

Obblighi dell'organismo titolare di progetti iscritti al CUR

1. L'iscrizione al CUR rende i progetti soggetti alle norme regionali che regolano le fasi di pubblicizzazione, gestione, vigilanza e rendicontazione, ove applicabili, vigenti all'atto dell'avvio delle attività.
2. Nel caso in cui progetti siano rivolti ad un destinatario finale attraverso la spendita di titoli di accesso pubblici validi ai fini del pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione, è inoltre obbligo dell'organismo titolare richiedere alla Regione l'autorizzazione alla pubblicazione ed alla diffusione delle comunicazioni pubblicitarie.
3. In caso di accertato inadempimento delle obbligazioni richiamate, o di mancato adeguamento di un progetto a nuova regolamentazione, la Regione provvede alla esclusione dal Catalogo dei progetti interessati, fermi restando i diritti acquisiti dagli eventuali partecipanti.

Art. 10

Diritti dell'organismo titolare di progetti iscritti al CUR

1. E' facoltà dell'organismo titolare definire in autonomia il prezzo di offerta dei corsi di formazione proposti a libero mercato.
2. E' altresì facoltà dell'organismo titolare di fare menzione, nelle proprie comunicazioni a fini promozionali, della avvenuta iscrizione al CUR della propria offerta, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di comunicazione.
3. L'organismo titolare ha diritto
 - ad essere informato preventivamente dei controlli sulle attività formative, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche senza preavviso;
 - ad essere assistito da persone di propria fiducia durante le attività di controllo;
 - a conoscere gli esiti del controllo.

Art. 11

Tutela e privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione della gestione del CUR verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 12
Norme transitorie

1. Il Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa ad accesso individuale entra in vigore attraverso emanazione degli specifici avvisi pubblici istituendo le sezioni tematiche di cui all'art. 2 comma 3 del presente avviso. Nelle more, resta in vigore la previgente normativa applicabile.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

27-08-2014

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Handwritten signature]